

LEGENDA

colore verde barrate le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
TITOLO IX–ABROGAZIONI E NORME FINANZIARIE		TITOLO IX–ABROGAZIONI E NORME FINANZIARIE
Capo I - Abrogazioni		Capo I - Abrogazioni
<p>3. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).</p> <p style="text-align: center;">Art. ____ Abrogazioni</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge del presente TU sono e restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge. Sono abrogati, in particolare:</p> <p>a) la legge regionale n. 31 del 11 agosto 1983 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;</p> <p>b) la legge regionale n. 9 del 2 giugno 1992 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria”;</p> <p>c) l'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995 “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;</p> <p>d) la legge regionale n.13 del 11 aprile 1997 “Norme in materia di riqualificazione urbana”;</p> <p>e) la legge regionale n. 46 del 16 dicembre 1997 “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi;”</p> <p>f) la legge regionale n. 31 del 21 ottobre 1997 “Disciplina</p>	<p>Comma 3 art. 26 l.r. 7/2011 norma superata</p>	<p style="text-align: center;">Art. 369 Abrogazioni</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente TU sono abrogate:</p> <p>a) la legge regionale n. 31 del 11 agosto 1983 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;</p> <p>b) la legge regionale n. 9 del 2 giugno 1992 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria”;</p> <p>c) l'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995 “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;</p> <p>d) la legge regionale n.13 del 11 aprile 1997 “Norme in materia di riqualificazione urbana”;</p> <p>e) la legge regionale n. 46 del 16 dicembre 1997 “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi;”</p> <p>f) la legge regionale n. 31 del 21 ottobre 1997 “Disciplina</p>

della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28”;

g) la lettera a) del comma 1 dell’art. 70 della l.r. 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

h) la legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2000 “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”;

i) la legge regionale n. 27 del 24 marzo 2000 “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” **ad eccezione dell’articolo 7, comma 2 e dell’allegato “A” di cui all’articolo 12;**

j) la legge regionale n. 8 del 6 giugno 2002 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;

~~k) la legge regionale n. 9 del 14 giugno 2002 “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;~~

l) la legge regionale n. 18 del 23 ottobre 2002 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”;

m) la legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 “Norme per l’attività edilizia”;

n) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 48, 49, 50 della legge regionale n. 21 del 3 novembre 2004 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”;

o) la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”;

della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28”;

g) la lettera a) del comma 1 dell’art. 70 della l.r. 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

h) la legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2000 “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”;

i) la legge regionale n. 27 del 24 marzo 2000 “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” ad eccezione dell’articolo 7, comma 2 e dell’allegato “A” di cui all’articolo 12;

j) la legge regionale n. 8 del 6 giugno 2002 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;

k) la legge regionale n. 18 del 23 ottobre 2002 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”;

l) la legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 “Norme per l’attività edilizia”;

m) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 48, 49, 50 della legge regionale n. 21 del 3 novembre 2004 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”;

n) la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”;

l.r. 21/2004
Restano in vigore le norme sul condono

~~p) la legge regionale n. 20 del 28 febbraio 2005 “Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico”;~~

~~q) l'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 24 febbraio 2006 “Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33”;~~

r) la legge regionale n. 12 del 10 luglio 2008 “Norme per i centri storici”

s) la legge regionale n. 17 del 18 novembre 2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”;

t) la legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”;

u) la legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”;

v) la legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 “Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica”;

w) i commi 4bis, 5 e 5bis dell'art. 3 e il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni”;

o) la legge regionale n. 12 del 10 luglio 2008 “Norme per i centri storici”

p) la legge regionale n. 17 del 18 novembre 2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”;

q) la legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”;

r) la legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”;

s) la legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 “Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica”;

t) i commi 4bis, 5 e 5bis dell'art. 3 e il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni”;

<p>x) la legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;</p> <p>y) la legge regionale n. 12 del 21 giugno 2013 “Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali”.</p>		<p>u) la legge regionale n. 7 del 22 luglio 2011 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;</p> <p>v) la legge regionale n. 12 del 21 giugno 2013 “Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali”.</p>
<p>Capo II – Norme finanziarie</p>	<p>DA DEFINIRE CON IL SERVIZIO BILANCIO ED I SERVIZI COMPETENTE PER MATERIA</p>	<p>Capo II – Norme finanziarie</p>
<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p style="text-align: center;">Incentivazione di forme associative fra i comuni.</p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.</p>	<p>Art. 71 l.r. 11/2005</p>	

3. Le pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 7, 24, comma 17, nonché all'articolo 16 , commi 2 e 12, della L.R. n. 28/1995 e all'articolo 5-bis, comma 2, della L.R. n. 1/2004 , sono gratuite.

Art. 72
Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 19, comma 1 e all' articolo 33, comma 1 , è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata " Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5825 n.i.).

2. Agli oneri previsti all' articolo 71 , commi 1 e 2, si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata " Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5826 n.i.).

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata " Interventi in materia di urbanistica" di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata " Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana" (cap. 7023).

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c),

della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 50

Norma finanziaria.

1. Per gli anni 2004 e successivi al finanziamento degli interventi previsti negli articoli 5, comma 8, 10, comma 3, 43, comma 3 e 45, comma 3 della presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione di " Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5868 e cap. 5869).

1-bis. Per il finanziamento delle attività previste all' articolo 11, comma 6 , è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro diecimila da iscrivere alla unità previsionale di base 12.1.015 denominata "Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia" (Cap. 4993 N.I.).

2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 e 1-bis è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 51

Norma finanziaria

1. Le somme spettanti alla Regione di cui all' articolo 25, per un importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata " Entrate extratributarie" (cap. 2457).

I.r. 1/2004

I.r. 21/2004

2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33 dell'articolo 32 della legge n. 326/2003 è autorizzata la spesa rispettivamente di: - 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione di abusivismo edilizio da iscrivere nella unità previsionale di base 3.02.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana" (cap. 7031); - 150.000,00 euro per gli interventi previsti all'articolo 15, comma 4 da iscrivere nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5866).

3. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di euro è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata di cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base 3.01.004.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 73

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 50.000.000 per gli interventi di cui al titolo I , capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione è così modificata: "Studi per supporti tecnici e conoscitivi in

I.r. 27/2000

materia di programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio";

b) lire 25.000.000 per gli interventi cui al titolo II capo 1, 2, 3, 4 e 5 con iscrizione al capitolo 5853 di nuova istituzione denominato "Spese per le iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria";

c) lire 25.000.000 per gli interventi di cui al titolo III con iscrizione al capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: "Spese per studi, elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema dei servizi sul territorio";

d) lire 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al cap. 5854.

2. All'onere complessivo di lire 130.000.000 si fa fronte quanto a lire 65.000.000 con lo stanziamento dell'esistente capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 9

Norma finanziaria

I.r. 13/1997

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all' art. 5 della presente legge, è istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, è dotato di lire 1.648.000.000 da iscrivere in termini di competenza

e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: " Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi".

2. Per il finanziamento delle attività previste all' art. 8 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1492 di nuova istituzione denominato: " Spese per programmi, progetti, progetti studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione e al recupero del patrimonio edilizio esistente ubicati nei centri storici, alla riqualificazione urbana ed alla realizzazione di interventi per particolari categorie sociali".

3. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte come segue:

- quanto a lire 1.210.000.000 con quote della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio regionale 1996, a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1973, n. 23, è iscritta alla competenza del bilancio 1997;
- quanto a lire 62.000.000 non corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7000 dello stato di previsione del bilancio 1997;
- quanto a lire 330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7001 dello stato di previsione del bilancio 1997.
- quanto a lire 106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7007 dello stato di previsione del

bilancio 1997.

4. La Giunta regionale, a norma dell' art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .

Art. 30

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di cui all' articolo 4, comma 6 e all' articolo 5, comma 3 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 200.000,00, da iscrivere, in termini di competenza e cassa, nella Unità previsionale di base 03.1.006 di nuova istituzione denominata "Politiche integrate per i centri storici" (Cap. 5824 N.I.).

2. Al finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici di cui alla presente legge, si fa fronte con fondi di cui alle leggi regionali 13/1997, 46/1997 e 24/1999, nonché con fondi comunitari, statali o regionali disposti annualmente a valere sulle leggi regionali dei settori di intervento.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2008:

a) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base

l.r. 12/2008

16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 ;

b) quanto ad euro 100.000,00 con riduzione dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 .

4. La disponibilità relativa all'anno 2007 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2008 in attuazione dell' articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

5. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 22

l.r. 12/2010

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 17, comma 2 e 19, comma 3 si provvede, a partire dall'esercizio 2010, con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.021 denominata "Studi e indagini per attività di VIA e VAS" (cap. 5836 n. i.) del bilancio regionale di previsione - parte spesa.

[2.]

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata 'Altri introiti (cap. 949)'.
3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 26

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione 1995 il capitolo di nuova istituzione denominato " Realizzazione e gestione del Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria".

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma dell' articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , con legge di bilancio.

I.r. 9/1995

Art. 24

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione

I.r. 17/2008

2008 denominata "Attività di informazione ed educazione ambientale" (cap. 5831 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b) si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata "Attività di informazione ed educazione ambientale" (cap. 5833 n.i.).

3. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 18, comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata "Attività di informazione ed educazione ambientale" (cap. 5832 n.i.).

4. Per l'anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all' articolo 19, comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all'unità previsionale di base 05.1.008 del bilancio di previsione 2008 denominata "Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale" (cap. 5802 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2008 denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile" (cap. 5010).

6. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge

regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 23

Norma finanziaria

l.r. 46/1997

1. La presente legge trova applicazione dal 1 gennaio 1998.

2. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, a carico del bilancio preventivo regionale 1998, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 1.439.000.000 per gli interventi di cui all' art. 16 , con iscrizione al capitolo 7378 di n.i. denominato "Contributi della Regione a favore di Province e Comuni volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico nonchè per la realizzazione e l'adeguamento di strade provinciali e comunali di interesse regionale e non";

b) lire 50.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 8, 10 comma 3, 18 e 20 con iscrizione al capitolo 3003 di n.i. denominato "Spese per studi, analisi, progettazioni e studi di valutazione di impatto ambientale di strade statali, regionali, provinciali e comunali nonchè per la predisposizione del regolamento viario tipo e per l'emanazione di indirizzi e direttive".

3. All'onere complessivo di lire 1.489.000.000 di cui al precedente comma 2 si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti previsti, per il 1998, nei seguenti capitoli del bilancio pluriennale 1997/99:

- Cap. 9000 in diminuzione lire 900.000.000;
- Cap. 8995 voce 4010 in diminuzione lire 539.000.000
- Cap. 3151 in diminuzione lire 50.000.000.

4. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa, per l'attuazione della presente legge, è determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell' articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. A partire dall'anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale.

Art. 18 sexies.

Norma finanziaria

I.r. 2/2000

1. Il contributo previsto all' articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata 'Vendita beni e servizi'.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata 'Cave, miniere e acque minerali'.

3. Il contributo di cui al comma 5 dell'art. 6 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata 'Vendita beni e servizi' ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell'unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata 'Interventi in materia di forestazione ed economia

montana'.

4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 22

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti all' articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" (cap. 849 n. i.) del bilancio regionale di previsione.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. La Giunta regionale, a norma della legge regionale n. 13/2000 di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa

I.r. 5/2010